



COMUNE DI GROTTAZZOLINA

C.so Vittorio Emanuele II, 56 - 63844 (FM)
P.IVA 00372350447

LOTTO 6
CAPITOLATO TECNICO POLIZZA
AUTO RISCHI DIVERSI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
CIG



SOMMARIO

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI	PAG. 3
-------------	--------

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI	PAG. 3
ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE	PAG. 3
ART. 3 - REVISIONE DEL PREZZO	PAG. 3
ART. 4 - RECESSO	PAG. 3
ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	PAG. 4
ART. 6 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA	PAG. 4
ART. 7 - PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	PAG. 4
ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 4
ART. 9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	PAG. 5
ART. 10 - INFORMATIVA SUI SINISTRI	PAG. 5
ART. 11 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI	PAG. 5
ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA	PAG. 5
ART. 13 - ONERI FISCALI	PAG. 5
ART. 14 - FORO COMPETENTE	PAG. 5
ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	PAG. 5
ART. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 5
ART. 17 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE	PAG. 5
ART. 18 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	PAG. 5
ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE	PAG. 6
ART. 20 - REGOLAZIONE PREMIO	PAG. 6
ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG. 6
ART. 22 - CLAUSOLA BROKER	PAG. 6

SEZIONE 2 - AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	PAG. 7
ART. 2 - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	PAG. 7
ART. 3 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO, EVENTI SOCIOPOLITICI	PAG. 7
ART. 4 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA KASKO	PAG. 7
ART. 5 - ADEMPIMENTI	PAG. 7

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 1 - IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI	PAG. 8
ART. 2 - ROTTURA CRISTALLI	PAG. 8
ART. 3 - SOCCORSO STRADALE	PAG. 8
ART. 4- COSE TRASPORTATE	PAG. 8
ART. 5 RICORSO TERZI DA INCENDIO	PAG. 8
ART. 6 RIPRISTINO AIRBAG	PAG. 8
ART. 7 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA	PAG. 8
ART. 8 SPESE DI DISINFEZIONE	PAG. 8
ART. 9 SMARRIMENTO CHIAVI	PAG. 8
ART. 10 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE	PAG. 9
ART. 11 RIMBORSO SPESE DOCUMENTI	PAG. 9
ART. 12 TASSA DI PROPRIETÀ	PAG. 9
ART. 13 RIMBORSO PER AUTO SOSTITUTIVA	PAG. 9
ART. 14 SPESE DI DISSEQUESTRO DEL VEICOLO	PAG. 9
ART. 15 RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO E/O SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE	PAG. 9
ART. 16 RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO	PAG. 9

SEZIONE 2 - MASSIMALE FRANCHIGIE/SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

ART. 1 - MASSIMALE

PAG. 10

ART. 2 - CALCOLO DEL PREMIO

PAG. 10

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**DEFINIZIONI**

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Assicurato	La persona nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
Capitolato	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
Contraente	L'Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Franchigia	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione.
Indennizzo	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

ART. 2 - MODIFICHE DELL' ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del premio di polizza, in aumento o in diminuzione, la Società potrà richiedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 9 del D.lgs. 36/2023, la revisione del prezzo, che opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire qualora superiori al 5 per cento dell'importo complessivo.

ART. 4 - RECESSO

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate.

Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze: le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le

All. n. 5 - Capitolato Tecnico Polizza ARD Amministratori e Dipendenti

imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso annuale: il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni stipulate autonomamente dagli Assicurati.

Gli Assicurati pertanto sono esentati dall'obbligo di comunicare preventivamente l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 6 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

La polizza ha effetto dalle **ore 24:00 del 31/12/2025** e scade alle **ore 24:00 del 31/12/2030** con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2025 al 31/12/2026 e successivamente, sarà da corrispondere al 31 dicembre di ogni annualità.

A patto che non si sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

ART. 7 - PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del M.E.F., evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C, il Contraente deve darne avviso scritto al Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza il competente Ufficio comunale, in seguito alla richiesta risarcitoria dell'Assicurato.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo

All. n. 5 - Capitolato Tecnico Polizza ARD Amministratori e Dipendenti

quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;

- b) in caso di furto, fare entro il giorno successivo, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

ART. 9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 10 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 11 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società risponde per danni secondo il seguente criterio.

- Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, desunto dalla quotazione di "Quattroruote", fermo il limite della somma assicurata.
- Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo, fermo il limite della somma assicurata).
- Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 17 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 18 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo nonché nei confronti dell'Ente Contraente.

ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

ART. 20 - REGOLAZIONE PREMIO

Entro 90 giorni da ogni decorrenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare, alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi dagli assicurati per missioni e trasferte affinché la Società possa procedere all'emissione di apposito documento di regolazione del premio. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
2. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle Parti inadempienti.
3. L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 22 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo CENTRALE SPA, con sede in Pesaro, via degli Abeti n. 80 - iscritta al RUI - Sezione B - con il n. B000098697, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società CENTRALE SPA, e in particolare:

- a) Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- b) Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- c) La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- d) Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- e) In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- f) La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- g) Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- h) In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di

All. n. 5 - Capitolato Tecnico Polizza ARD Amministratori e Dipendenti

spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- i) I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
- j) Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari a quanto indicato nella convenzione tra Ente e Broker ovvero pari al 15%, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
- k) Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- l) La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- m) Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

SEZIONE 2 - AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i veicoli di proprietà/locazione dei soggetti sottoelencati o di un loro familiare, ovvero:

- 1) Componenti del Consiglio e della Giunta Comunale, durante lo svolgimento di qualsiasi incarico inerente al mandato ricoperto per conto del Contraente;
- 2) Segretario e Dipendenti di ogni ordine e grado in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio per conto del Contraente purché autorizzati. In caso di sinistro il Contraente, si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento, il conducente era autorizzato all'uso del veicolo per motivi di servizio;
- 3) personale dipendente di altre Aziende, Società o Enti, distaccato funzionalmente presso il Contraente, in virtù di appositi atti;

per i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati, conseguenti a:

- a) **incendio**, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b) **furto** totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, sia in area pubblica che privata (**kasko**);
- d) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (**eventi sociopolitici**);
- e) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, uragani, tempeste di vento, cicloni, mareggiate, tifoni, caduta di grandine e di neve, frane e/o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta di meteoriti (**eventi atmosferici**).

ART. 2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO, EVENTI SOCIOPOLITICI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

ART. 3 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA KASKO

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice della Strada.

ART. 4 - ADEMPIMENTI

Ai fini della validità della garanzia si conviene che:

- il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati;
- le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici del Contraente e redatta secondo le disposizioni regolamentari del Contraente medesimo;
- il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, ma dovrà fornire a richiesta della Società l'identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia;
- relativamente agli Amministratori, ai Dirigenti e al personale che effettua "servizio fuori sede", il Contraente non è tenuto agli obblighi sopra indicati.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 1 - IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari, optional ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati, nonché eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

ART. 2 - ROTTURA CRISTALLI

La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi.

ART. 3 - SOCCORSO STRADALE

La Società garantisce le spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto.

ART. 4 - COSE TRASPORTATE

La Società garantisce altresì i danni alle cose trasportate dagli Assicurati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, con esclusione di denaro e preziosi.

ART. 5 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di Euro 300.000,00 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi della Legge vigente.

La Società non risarcisce i danni:

- subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- da inquinamento o da contaminazione;
- coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

ART. 6 - RIPRISTINO AIRBAG/CINTURE DI SICUREZZA

La Società rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:

- dei dispositivi di sicurezza airbag
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale.

Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1.500,00 per evento e per annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.

ART. 7 - SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all'interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 500,00 per evento.

Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

ART. 8 - SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO

La Società, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di Euro 150,00 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo.

All. n. 5 - Capitolato Tecnico Polizza ARD Amministratori e Dipendenti

Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

ART. 9 - SMARRIMENTO CHIAVI

La Società si obbliga sino alla concorrenza di €. 300,00 per sinistro e per annualità assicurativa, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o il bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

ART. 10 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o incidente da circolazione, la Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione di un nuovo veicolo, sino ad un massimo di € 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 11 - RIMBORSO SPESE DOCUMENTI

La Società, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa, entro il limite di €. 150,00 e dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per l'acquisizione dei documenti necessari per la liquidazione del danno (estratto cronologico e certificato di perdita di possesso). È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 12 - RIMBORSO SPESE DOCUMENTI

La Società, in caso di perdita totale del veicolo senza ritrovamento a seguito di incendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa al Contraente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre tra il sinistro (data di denuncia in caso di furto) e la scadenza dell'annualità pagata.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di copia della documentazione di pagamento della predetta tassa.

Il Contraente cede alla Società ogni credito eventualmente vantato nei confronti dell'ente impositore della tassa automobilistica.

ART. 13 - RIMBORSO PER AUTO SOSTITUTIVA/NOLEGGIO

In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato a seguito del verificarsi di uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il Veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza di Euro 50,00 al giorno ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.400 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7(sette) giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.

ART. 14 - SPESE DI DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 300,00 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

ART. 15 - RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO E/O SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

La Società rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità del conducente, sino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per annualità assicurativa, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.

ART. 16 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

La Società in caso di incendio, furto o rapina del veicolo o incidente da circolazione con responsabilità del conducente, rimborsa sino ad un massimo di € 300,00 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità.

La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e di parcheggio dovranno essere comprovate da idonea documentazione.

SEZIONE 2 - MASSIMALE, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO**ART. 1 - MASSIMALE**

Le garanzie sono prestate a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di **€. 50.000,00** per ciascun veicolo danneggiato, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 2 - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART	GARANZIA	SOMME ASSICURATE	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
2.1	INCENDIO	Somma assicurata	Non previsti
2.2	FURTO	Somma assicurata	Non previsti
2.3	KASKO	Somma assicurata	Non previsti
2.4	EVENTI SOCIO POLITICI	Somma assicurata	Non previsti
2.5	EVENTI ATMOSFERICI	Somma assicurata	Non previsti
2.6	ROTTURA CRISTALLI	€ 1.200,00 per sinistro	Non previsti
2.7	SOCCORSO STRADALE	€ 1.000,00 per sinistro	Non previsti
2.8	COSE TRASPORTATE	€ 2.500,00 per sinistro	Non previsti

ART. 3 - CALCOLO DEL PREMIO

Kilometri preventivati	Premio lordo per Km	Premio lordo anticipato
7.000		

Scomposizione del Premio Annuo

Premio annuo imponibile	Imposte	Totale

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
---------	---------	---------------------------

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE